

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
2. Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».
3. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 162/2003, nella colonna 2 della voce E 771, le parole «Janssen Animal Health BVBA» sono sostituite dalle parole «Janssen Pharmaceutica NV».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2007.

*Articolo 2*

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 aprile 2008.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

COPIA TRATTA DA GURITEL